

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE**

nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis/2014 RGAC e vertente

TRA

SOCIETA' CORRENTISTA

- attrice -

E

BANCA

- convenuta -

Oggetto: Usura in rapporti di conto corrente bancario

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va rigettata.

Con contratto sottoscritto in data 20/02/2002 la SOCIETA' CORRENTISTA accende presso la BANCA, il conto corrente omissis, sul quale la banca concede alla correntista un'apertura di credito di euro 200.000 sino a revoca ed un'apertura di credito straordinaria utilizzabile quale anticipo fino ad euro 450.000 scadente il 31/07/2003; con contratto sottoscritto in data 22/07/2005 la SOCIETA' CORRENTISTA accende presso la stessa BANCA il conto corrente di corrispondenza omissis, che però verrà utilizzato come conto anticipi su fatture; il conto omissis al 30/06/2013 è ancora aperto e secondo le scritture contabili presenta un saldo passivo di euro 75.718,21; il conto omissis si chiude il 31/12/2006 e secondo le scritture contabili della BANCA presenta saldo 0; nel tempo la società correntista si trasforma in SOCIETA' CORRENTISTA, e la BANCA si trasforma in omissis.

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio SOCIETA' CORRENTISTA conviene BANCA chiedendo si dichiari che in entrambi i rapporti è stato applicato un tasso usurario, e la si condanni a restituire tutto quanto illegittimamente riscosso stante l'usura, per una somma di euro 255.173,50 o per una diversa somma, oltre interessi e rivalutazione, oltre a risarcire il danno non patrimoniale ed il danno morale scaturente da reato subiti dalla correntista, con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Si costituisce BANCA, chiedendo di dichiarare nullo l'atto di citazione per non essere stati esposti i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, di dichiarare prescritti i diritti vantati dall'attrice relativamente al contratto, e comunque dichiarare infondata la domanda nel merito, con vittoria delle spese di lite.

Nel corso della istruttoria viene prodotta documentazione e viene espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. omissis.

Ora la causa va decisa.

Alla prima udienza di questo processo, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; con la memoria di replica istruttoria, parte attrice ha depositato i decreti ministeriali con i quali sono stati rilevati i TEGM dai quali ricavare i tassi soglia ai sensi della L. 108/1996, oltre i quali gli interessi vanno considerati usurari, nel periodo che interessa nel presente giudizio.

Successivamente, con ordinanza del 02/11/2015 il giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. ha ordinato a parte attrice di depositare memoria integrativa specificando in quali periodi sarebbe stato superato il tasso soglia, seguendo quali modalità di calcolo ed in che misura – e parte attrice lo ha fatto nel termine imposto (in citazione, per questi dati ci si riportava ad una consulenza tecnica di parte depositata quando la causa era stata iscritta a ruolo: ma la *causa petendi* ed il *petitum* non possono risultare da atti estrinseci all'atto di citazione, sia pure in questo richiamati).

Successivamente non sono stati nuovamente concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ma ormai i decreti ministeriali che documentano le soglie dell'usura erano già stati depositati.

Parte convenuta, come si è visto, ha eccepito che il diritto vantato dall'attrice si sia prescritto per il periodo antecedente di più di 10 anni il primo atto interruttivo della prescrizione, una raccomandata spedita il 19/04/2014 dalla SOCIETA' CORRENTISTA alla BANCA convenuta.

Tale eccezione, che coprirebbe comunque solo circa 26 mesi del rapporto di conto corrente, è inammissibile, in quanto parte convenuta non ha specificato quali delle rimesse effettuate dalla correntista sarebbero state solutorie - il diritto alla cui restituzione comincia a prescrivere nel momento in cui sono state compiute – e quali sarebbero state ripristinatorie – il diritto alla cui restituzione comincia a decorrere da quando si chiude il conto corrente; e tale precisazione sarebbe stata necessaria, visto che quando fu acceso il conto corrente OMISSIS furono contestualmente concesse alla correntista due linee di credito, per cui rimesse ripristinatorie avrebbero potuto ben essere state effettuate.

Nel merito.

Come affermato da Cass. 12965/2016: “La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.

Sentenza, tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante n. 99 del 4 gennaio 2017

Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauriti prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato”.

Pertanto, per valutare la domanda della SOCIETA' CORRENTISTA, va utilizzata la prima delle due ipotesi di calcolo sviluppate dal CTU, ossia quella che applica la formula della Banca d'Italia, escludendo le commissioni di massimo scoperto dalla determinazione del TEG sino al 31/12/2009: in base a tale ipotesi di calcolo, nel corso dei rapporti per cui è causa non sono stati mai applicati dalla BANCA interessi passivi usurari, per cui la domanda va rigettata.

Correttamente, la commissione di massimo scoperto nella formula della Banca d'Italia è inserita tra gli oneri, non tra gli interessi.

Come affermato da Cass. 870/2006 la CMS costituisce la remunerazione accordata alla BANCA per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, quindi non è una forma di interesse corrispettivo, dovuto in cambio dell'effettivo utilizzo di una determinata somma.

Dunque la CMS non rappresenta una sostanziale duplicazione degli interessi corrispettivi, come paventato da Cass. 12965/2016 per individuare un caso in cui la CMS dovrebbe comunque contribuire a formare il TEG: non in questo caso, in cui la CMS è espressamente prevista nel contratto di conto corrente ed in quello di affidamento, con una precisa aliquota, che nel contratto di affidamento diventano due aliquote, per utilizzi entro ed oltre il fido.

La denominazione di commissione di massimo scoperto, mancando altre precisazioni, indica inequivocabilmente che l'aliquota prevista in contratto si applica sul massimo scoperto raggiunto anche per un solo giorno nel periodo di durata del conto, ossia nel trimestre.

Tale modalità di calcolo è compatibile con la funzione della CMS sopra indicata, perché il massimo scoperto raggiunto nel trimestre indica la somma che sicuramente è stata messa a disposizione del correntista nel periodo.

Come evidenziato, non essendo mai stato superato il tasso soglia, la domanda va rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. OMISSIS/2014 rgac tra: SOCIETA' CORRENTISTA, attrice; BANCA, convenuta;

così provvede:

1. Rigetta la domanda;
2. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio;

Sentenza, tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante n. 99 del 4 gennaio 2017

3. Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio, che liquida in euro 7.800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 28/12/2016

Il giudice unico

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS